



SENT. n. 67/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Emma ROSATI

Presidente

Alessandro BENIGNI

Consigliere Relatore

Adriana DEL POZZO

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto iscritto al **n. 21434** del registro di Segreteria, nei confronti di **GUARESCHI Roberto**, generalizzato in atti, proprietario di un appartamento adibito a uso turistico sito in Loano, C.so Europa n. 2/22, nonché agente contabile tenuto alla riscossione e al versamento dell'imposta di soggiorno nelle competenti casse comunali relativamente all'esercizio finanziario 2018;

vista la Relazione 31.10.2023, n. 416 del Magistrato istruttore avente ad oggetto il conto giudiziale sopra menzionato;

visti tutti gli atti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 13 giugno 2024, il relatore, Cons. Alessandro Benigni e il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa

Simona Desi;

F A T T O

1. Con la relazione n. 416/2023, regolarmente notificata, il Magistrato istruttore, a seguito dell'esame del conto giudiziale di cui in premessa, ha chiesto lo svolgimento del giudizio in pubblica udienza innanzi a questa Sezione, sotto il profilo della sua irregolarità per lacunosità in quanto, non riportando in modo congruente il carico e lo scarico dell'agente contabile, non consente di evincere se sia stata versata o meno l'intera imposta di soggiorno riscossa. Tale profilo é aggravato dalla circostanza che l'assenza di bollettari o ricevute preclude qualunque tipo di controllo sulle dichiarazioni dell'odierno convenuto.

2. Nelle conclusioni, depositate il 20 maggio u.s., la Procura Regionale ha chiesto che sia accertata l'irregolarità del conto giudiziale, con ordine all'agente contabile di provvedere ad una nuova redazione del medesimo in cui sia dato atto dei tributi accertati.

3. All'udienza odierna, dopo la dichiarazione di contumacia del convenuto, non costituitosi, il P.M. ha confermato le conclusioni già rese.

D I R I T T O

1. Preliminarmente deve si dare atto della contumacia del convenuto.

La produzione della documentazione, successiva al deposito della relazione da parte dell'istruttore, comprensiva della

determinazione di parificazione del conto giudiziale consente il discarico dell'agente contabile, pur in presenza della mancata indicazione iniziale del carico e dello scarico.

2. Non si può però non rilevare la grave criticità dell'assenza dei bollettari e delle ricevute che non ha consentito, al di là della sussistenza degli atti formali, di verificare correttezza e integralità degli importi, nonché il numero effettivo dei soggiornanti nel corso dell'anno solare, non consentendo quindi di potere escludere la possibilità che vi siano stati più soggiorni rispetto a quelli indicati ovvero (circostanza che sarebbe ancora più grave) che siano state corrisposte imposte di soggiorno, successivamente non riversate nelle casse comunali.

3. La regolarità sostanziale del conto depositato e la mancanza di ammanchi consente comunque di compensare le spese processuali.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

l'irregolarità del conto giudiziale avente ad oggetto la riscossione e il versamento dell'imposta di soggiorno relativa ad un appartamento adibito a uso turistico sito in Loano, C.so Europa n. 2/22, relativamente all'esercizio finanziario 2018, predisposto da

GUARESCHI Roberto.

D I S C A R I C A

l'agente contabile **GUARESCHI Roberto.**

DISPONE

la compensazione delle relative spese processuali.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13 giugno 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Alessandro Benigni)

(Emma Rosatí)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 11 luglio 2024
per Il Direttore della Segreteria

Il Funzionario Amm.vo
(Dott. Luca Ughetti)
F.to digitalmente